

Citta' metropolitana di Torino

Comune di Villastellone. Conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa di porzione di terra civica in favore della ditta Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo, e contestuale mutamento temporaneo di destinazione d'uso per rinnovo ventennale di Concessione Amministrativa, a favore della medesima ditta, di terreno ad uso impianto di autolavaggio ed area a servizi per camper esistenti. Espressione parere favorevole ex artt. 4 comma 1 lett. c) e 6 comma 3 lett. a) secondo periodo, L.R. n. 29/2009 e s.m.i..

Allegato

ATTO N. DD 5797

DEL 03/11/2022

Rep. di struttura DD-RA2 N. 68

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Comune di Villastellone. Conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa di porzione di terra civica in favore della ditta Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo, e contestuale mutamento temporaneo di destinazione d'uso per rinnovo ventennale di Concessione Amministrativa, a favore della medesima ditta, di terreno ad uso impianto di autolavaggio ed area a servizi per camper esistenti. Espressione parere favorevole ex artt. 4 comma 1 lett. c) e 6 comma 3 lett. a) secondo periodo, L.R. n. 29/2009 e s.m.i.

Vista l'istanza del Comune di Villastellone prot. n. 486 del 19.01.2022, pervenuta via PEC prot. CMTO n. 7706 del 19.01.2022, con la quale il Sindaco ha richiesto autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa, in assenza di valido titolo, di terreno gravato da usi civici per esistente impianto di autolavaggio con annessa area a servizi per camper e rinnovo ventennale della concessione amministrativa sul medesimo terreno, con sospensione temporanea dell'esercizio dell'uso civico;

Considerato che:

- per l'attivazione dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici costituisce elemento imprescindibile la demanialità delle aree oggetto del provvedimento autorizzatorio;
- il terreno oggetto di rinnovo concessorio, a livello catastale, è derivato dall'originario mappale 12 del Foglio 26 del Comune di Villastellone;
- nel corso di precedente procedimento autorizzatorio del Comune di Villastellone erano emersi dubbi relativamente all'esistenza degli usi civici dell'originario ex mappale 12 [poi divenuto 12 lett. a)] del Foglio XXVI poiché, sebbene rientrante nella Ordinanza di omologazione Commissariale del 30.06.1928, la sua presenza non era più rilevabile nell'ultimo e conclusivo Regio Decreto del Commissariato degli usi civici datato 14.04.1941;

Richiamata e preso positivamente atto della ricognizione dello stato degli usi civici, elaborata limitatamente alla sola originaria ex particella 12 del Foglio 26, già prodotta e trasmessa a questo Ufficio tramite PEC in data 29.06.2020 prot. n. 44321, da parte del Comune di Villastellone, accompagnata da Deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 12.06.2020 e Relazione illustrativa a firma del Dott. Geom. Gianluca Apolloni, dello studio S.T.A., suffragante a livello storico documentale l'esistenza dell'uso civico sulla ex particella 12 Foglio 26, anche attraverso sovrapposizione grafica di mappe catastali antiche ed attuali e dato atto quindi che l'originario mappale 12, poi divenuto 12 lett.a), del Foglio XXVI rientra tra le terre civiche del Comune di Villastellone, anche con rinvio ai Regi Decreti Commissariali;

Dato atto altresì che l'ex mappale 12, di cui sopra, per effetto dei vari atti di aggiornamento catastale intervenuti (Tipi di Frazionamento e Tipo Mappale) ha subito variazioni di denominazione numerica

divenendo, tra altri, anche l'attuale Mappale derivato 115 di superficie pari a mq 2.250;

Rilevato dalla Relazione peritale, redatta ed asseverata dal libero professionista incaricato dal Comune di Villastellone, che la superficie occupata dall'impianto di autolavaggio e dall'area a servizi per camper corrisponde a mq 2.250 ed è catastalmente individuata al Foglio 26 Particella 115;

Preso atto che:

- la perdita del possesso comunale dell'particella 115 è avvenuta con decorrenza 16.05.2002, attraverso contratto di concessione di porzione di terreno a favore della ditta "Duck-Wash s.a.s.";
- con Concessione Edilizia n. 1385 del 23.05.2002 del Comune di Villastellone, la precitata ditta ha realizzato, sull'area in argomento, un impianto di autolavaggio e area a servizi per camper;
- in data 12.07.2006 la società "Duck Wash s.a.s." ha ceduto l'impianto di autolavaggio alla ditta "Oasi S.r.l.";
- con Deliberazione della Giunta Comunale di Villastellone n. 123 del 15.12.2011, nella suddetta concessione, è poi stato autorizzato il subentro di altra ditta "L'Orsetto Lavatore di Gaido Nicolangelo & C. s.n.c.";
- in data 27.09.2018, la menzionata società, è stata acquisita dalla ditta "Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo";

Considerato che:

- la società "Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo" con sede in Villastellone, subentrata nel contratto di concessione, ha avanzato istanza di rinnovo ventennale della medesima;
- il Comune di Villastellone, attraverso studi ed approfondimenti effettuati sul territorio comunale in sede di Variante generale al P.R.G.C. del 2015, ha rinvenuto la presenza degli usi civici gravanti sul terreno su cui sorge l'impianto anzidetto;

Evidenziato che, in presenza di terre civiche, per procedere al rilascio o rinnovo di concessioni amministrative ultradecennali si rende necessario anzitutto regolarizzare le illegittime occupazioni pregresse attraverso conciliazioni stragiudiziali, con o senza valido titolo, previo parere dell'Ente competente;

Viste:

- l'istanza del Comune di Villastellone, ns. prot. n. 486 del 19.01.2022, con la quale è stata richiesta la conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa, in assenza di valido titolo, di terreno gravato da usi civici per esistente impianto di autolavaggio e area a servizio camper, e la concessione amministrativa sul medesimo terreno, per la durata ventennale, con sospensione temporanea dell'esercizio dell'uso civico, corredata dalla relativa documentazione;
- la Relazione e Perizia di stima asseverata in data 29.11.2021 redatta dal tecnico incaricato Dott. Geom. Gianluca Apolloni, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Villastellone n. 46 del 30.11.2021, relativa all'immobile sito in nel Comune di Villastellone, distinto in C.T. al Foglio 26 Mappale 115;

Rilevato nella perizia, integrata ed aggiornata, che:

- l'area d'uso civico in argomento è sottoposta alla destinazione urbanistica V 3.0 "Verde di arredo urbano e verde attrezzato e ricade in fascia di rispetto stradale della S.S. 393" e normata dall'art. 4.2.4 delle N.T.A. del P.R.G.C. comma 1C lettera c, secondo cui sono ammessi impianti di autolavaggio;
- l'indennizzo per l'occupazione pregressa è stato quantificato in € 17.108,55= [diciassettemilacentootto/55];
- a titolo di canone concessorio, la ditta occupante ha già versato al Comune di Villastellone la somma di €

30.987,49= [trentamilanovecentottantasette/49];

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 comma 1 L.R. n.15/2020, è stato altresì determinato in € 5.196,96= [cinquemilacentonovantasei/96] l'indennizzo, spettante alla popolazione usocivista, da computarsi nel caso di occupazioni illegittime dovute ad attività lucrative;

Preso atto, attraverso gli aggiornamenti della Relazione Peritale e la documentazione allegata:

- della descrizione dell'immobile sito in Comune di Villastellone che, all'attualità, si presenta in parte adibito ad impianto di autolavaggio *self service* (dotato di tre postazioni coperte ed una scoperta, un locale tecnico, un impianto a spazzoloni ed una zona con piazzola per l'aspirazione *self*) e, per la restante parte, ad area ad uso piazzale e manovra con pavimentazione in autobloccanti;
- della determinazione del canone annuo di concessione pari ad € 2.078,11= [duemilasettantotto/11], quantificato secondo la normativa vigente in materia di usi civici, da considerarsi secondo adeguamento annuale ISTAT;
- che il ristoro economico per la perdita dei frutti pendenti dell'area possa ritenersi incluso nel canone annuo di concessione sopra quantificato;
- che il corrispettivo, una tantum, relativo al diritto di superficie è stato quantificato in € 6.630,40= [seimilaseicentotrenta/40] per una superficie di mq 280, in ragione delle sole aree coperte da strutture;
- che nulla è dovuto per l'occupazione pregressa di 19 anni, con applicazione dell'ultimo periodo del punto 6) D.G.R. n. 17-7645/2018 in quanto come nel caso di specie, in presenza di un risultato negativo, ottenuto dalla somma algebrica dei valori periziati e dalle previste riduzioni di eventuali importi già versati, non è prevista alcuna restituzione;

Vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Villastellone n. 46 del 30.11.2021, con la quale è stato dato mandato al Sindaco di attivare le prescritte procedure in materia di usi civici e al Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata di adottare tutti gli atti consequenziali;

Considerato che:

- sono stati predisposti ed allegati n. 2 schemi di verbale, uno finalizzato alla conciliazione stragiudiziale e l'altro relativo alla concessione amministrativa della durata di venti [20] anni;
- la conciliazione, con riferimento al relativo schema di verbale, è subordinata alla rinuncia, da parte di Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo e dei dante causa, ad intraprendere azioni di richiesta risarcimento danni;
- la Perizia e lo schema di concessione amministrativa prevedono un canone annuo concessorio di € 2.078,11= [duemilasettantotto/11], da corrispondere in uniche rate annuali anticipate ed attualizzato annualmente con indicizzazione pari al 100% delle variazioni ISTAT;

Dato atto delle valutazioni economiche periziate, consistenti in un risultato conciliatorio negativo per cui nulla è dovuto, ed in un canone concessorio annuale pari ad 2.078,11= [duemilasettantotto/11] da corrispondere per venti [20] anni, le cui risultanze rispettano i criteri fissati dalla D.G.R. in materia di Usi Civici n. 17-7645 del 05.10.2018 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'impianto esistente e le variazioni apportate allo stesso, hanno già modificato lo stato della particella interessata e che pertanto, per l'intera durata della concessione, deve intendersi sospeso l'uso civico per il mutamento di destinazione d'uso;
- trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata ventennale della concessione, le aree coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del

22.01.2004;

Specificato che, con l'istanza del 19.01.2022, il Comune di Villastellone intende conciliare, con l'attuale ditta occupante Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo, l'occupazione pregressa dell'area identificata al Foglio 26 Mappale 115, di mq 2.250, sulla quale insiste impianto di autolavaggio e area a servizi per camper oltrech , successivamente, concedere in via amministrativa, per anni 20 [venti], l'utilizzo della medesima area, Mappale 115;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento istruttorio, avviato nel mese di gennaio 2022, a seguito delle intervenute integrazioni documentali da parte del Comune di Villastellone trasmesse tramite PEC prot. nn. 3986 del 10.05.2022, 7708 del 13.09.2022 e 9276 del 25.10.2022, completato con la trasmissione dei documenti aggiornati per procedere al mutamento temporaneo e contestuale rinnovo della concessione in via amministrativa della terra civica, identificata quale Mappale 115 del Foglio 26, in favore della ditta "Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo" per autolavaggio e area a servizi per camper siti in Comune di Villastellone;

Riscontrata, pertanto, alla data del 27/10/2022 la completezza della documentazione, ai sensi del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 e s.m.i., si   potuto procedere alla definizione della scheda e relazione istruttoria della pratica 140/22, conservata agli atti;

Considerato che la Relazione peritale e la Scheda istruttoria pratica U.C. 140/22 dettagliano specificatamente tutti i documenti prodotti dal Comune di Villastellone, tra i quali: Estratto di mappa catastale con localizzazione aree d'intervento, Visura catastale, Certificato Urbanistico rilasciato in data 19.01.2022 dalla Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Vir  del Comune di Villastellone con allegazione di Estratto di P.R.G.C. e delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto che l'articolo 25 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 2016 dispone, in caso di concessioni amministrative che possano determinare un depauperamento ambientale del terreno o cambio di destinazione d'uso, la predisposizione da parte del concessionario di idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stima del rispettivo valore e, altres , fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente;

Preso atto:

- del piano di ripristino sottoscritto in data 28.12.2021 dalla ditta Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo, acquisito dal Comune di Villastellone ed allegato all'istanza comunale, prot. 486 del 19.01.2022, quale allegato tecnico ex comma 2 lett. f) dell'articolo 26 del Regolamento Regionale n. 8/R del 27.06.2016;
- che a garanzia del menzionato piano di ripristino, dovr  essere versato l'importo economico di € 44.760,34= [quarantaquattromilasettecentosessanta/34], come da quantificazione contenuta nel medesimo piano;
- che la prevista fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente, da rendersi ex articolo 25 D.P.G.R. n. 8/R, verr  prodotta dal Concessionario a seguito del presente parere favorevole e dovr  essere adeguata al momento della produzione secondo indicizzazione ISTAT e trasmessa in copia all'Ufficio Usi Civici della Citt  Metropolitana di Torino;

Vista la dichiarazione resa dalla Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Villastellone, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* comma 2 articolo 26 del Regolamento regionale n. 8/R del 27.06.2016, datata 19.01.2022 ed in possesso dell'Ufficio Usi Civici, con la quale si attesta che il terreno comunale, Mappale 115 del Foglio 26,   incluso nelle categorie di beni soggetti a tutela ex D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006,  

escluso dalle aree assoggettate a bonifica ex art. 5 R.D. 215/1933 e dal vincolo idrogeologico e forestale R.D. 215/1933;

Dato atto:

- che per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 (*riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014*), al comma 1 lettera c) dell'articolo 4 e al comma 3 lettera a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009 (così come modificato dal comma 2 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05.04.2018) e agli articoli 18 e ss. e 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città Metropolitana di Torino a dover esprimere parere di competenza nel caso di conciliazione stragiudiziale e di concessione amministrativa ultradecennale;
- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Vista la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;

Visto l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza Metropolitana in data 14.05.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visti:

- la Legge n. 1766 del 16.06.1927;
- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009, comma 3 lettera a) secondo periodo articolo 6;
- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016;
- la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20.11.2017;

- la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07.09.2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25.10.2018;
- la Legge Regionale n. 15 del 09.07.2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28.01.2021, con il quale è stata attribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli, a far data dal 1 febbraio 2021 e fino al 31 gennaio 2024;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di autorizzare, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 18 e ss. del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016, il Comune di Villastellone (TO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con la Società Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo sede in Villastellone, per regolarizzare il possesso illegittimo, a far data dal 16.05.2002, dell'area di complessivi mq 2.250 sulla quale è allocato impianto di autolavaggio e area a servizi per camper, identificata con il terreno comunale gravato da uso civico sito nel Comune di Villastellone e distinto al C.T. Foglio 26 Mappale 115, per un importo economico risultato negativo, pertanto nulla è dovuto, calcolato conformemente alle vigenti disposizioni parametrico-economiche Regionali, ai sensi dell'ultimo periodo del punto 6) della D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;
2. Di esprimere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 lett. a) secondo periodo della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016, parere favorevole al rinnovo della Concessione Amministrativa di cui all'istanza in data 19.01.2022 dal Sindaco del Comune di Villastellone (TO), nonché di autorizzare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso con sospensione dell'uso civico della terra civica comunale, identificata al Catasto Terreni quale Foglio 26 Mappale 115, già ex 12, per la durata di venti (20) anni a favore della Società Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo sede in Villastellone, per esistente impianto di autolavaggio e area a servizi camper;
3. Di dare atto che la Concessione ventennale deve intendersi, pena nullità, condizionata alla previa definizione della Conciliazione stragiudiziale sottoscritta da entrambe le parti, Comune di Villastellone e ditta Autolavaggio Villa di Gaido Nicolangelo;
4. Di dare atto che la Concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche per le quali si è quantificato da parte del Comune di Villastellone (TO) il canone annuo comprensivo del ristoro per la perdita dei frutti pendenti, con ricalcolo per l'adeguamento dell'aggiornamento ISTAT annuale, nella somma di € 2.078,11= [duemilasettantotto/11], importo conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa;
5. Di prendere atto che il corrispettivo, una tantum, relativo al diritto di superficie è stato quantificato in € 6.630,40= [seimilaseicentotrenta/40];

6. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
7. Di disporre che il Comune di Villastellone (TO) utilizzi tutti i proventi, percepiti per effetto del presente parere, prioritariamente alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;
8. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata ventennale della Concessione, l'area di Civico Demanio coinvolta rimane comunque tutelata durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
9. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sul terreno in questione, ottenga tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la Concessione eventualmente rilasciata dal Comune dovrà essere revocata;
10. Di disporre, in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del vigente Regolamento Regionale in materia di usi civici, che copia autentica del *verbale di conciliazione*, debitamente perfezionato e rogato, venga trasmesso alla Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi della Città Metropolitana di Torino entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;
11. Di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, esecutivo ai sensi di legge, venga trasmesso a questa Direzione della Città Metropolitana di Torino entro trenta (30) giorni dall'esecutività;
12. Di dare atto che, al termine o al decadere della Concessione in argomento, l'identificato terreno di Civico Demanio dovrà essere restituito al Comune di Villastellone (TO), nonché ripristinato a cura e spese del Concessionario, in ipotesi di inadempiente esecuzione dei dettami dello stipulato atto di Concessione Amministrativa;
13. Di disporre che la fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente, quantificata nell'importo economico di € 44.760,34= [quarantaquattromilasettecentosessanta/34], prodotta dal Concessionario ai sensi dell'articolo 25 D.P.G.R. n. 8/R, venga adeguata al momento di produzione secondo aggiornamento ISTAT e trasmessa in copia all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino;
14. Di disporre che il Comune di Villastellone (TO), in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, trasmetta alla Città Metropolitana di Torino il provvedimento concessorio, perfezionato ai sensi di legge, entro il termine di trenta (30) giorni dall'esecutività dando atto, nello stesso, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del richiamato articolo 24 e della conformità al presente parere;
15. Di disporre che la presente Determinazione sia pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio online del Comune di Villastellone (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
16. Di disporre che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati dalla Città Metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa da questa Direzione al Settore Istituzionale della Regione Piemonte;
17. Di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di

Torino;

18. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Via Confienza 10 – Torino, entro il termine di sessanta (60) giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua emanazione indicata in calce.

Torino, 03/11/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli